Numero registro generale 7341/2021
Numero sezionale 1795/2026
Numero di raccolta generale 24491/2026
Data pubblicazione 05/08/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

n. 7341/2021 R.G.
Cron.
Rep.
A.C. 10 luglio 2026

OGGETTO: Successioni - Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Termine per la liquidazione delle attività - Inosservanza - Effetti.

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Mauro CRISCUOLO - Presidente -

dott.ssa Chiara BESSO MARCHEIS - Consigliere -

dott. Andrea PENTA - Consigliere -

dott.ssa Cristina AMATO - Consigliere -

dott. Francesco GRAZIANO - Consigliere Rel. ed Est.

-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n. 7341/2021 R.G.) proposto da:

BRUNI GIUSEPPINO (Codice Fiscale: BRN GPP 51L28 I461T), rappresentato e difeso dall'avv. Marcellino Marcellini (Codice Fiscale: MRC MCL 57E17 A366N);

- ricorrente -

contro

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. a socio unico (Codice Fiscale: 06374460969), procuratrice speciale della società Purple SPV S.r.l. unipersonale (Codice Fiscale: 04846340265), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Paladini (Codice Fiscale: PLD MNL 66M11 F560Z);

- controricorrente -

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 21537411fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona n. cron. 7980/2020, pubblicata il 30 luglio 2020;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. Francesco Graziano;

lette le memorie illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Ancona, con provvedimento adottato in sede di volontaria giurisdizione, all'esito della fissazione del termine ex art. 500 c.c. a carico di Bruni Giuseppino per la liquidazione delle attività ereditarie [concernenti la successione di Bruni Elio, deceduto in data 18 ottobre 2013, in Fabriano (AN)] e la formazione dello stato di graduazione, su istanza della società Purple SPV S.r.l. unipersonale, dichiarò il predetto decaduto dal beneficio dell'inventario.

2.- Avverso tale ordinanza, ha proposto reclamo Bruni Giuseppino.

Il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo. Ha osservato che: «*Effettivamente, l'art. 749, terzo comma, c.p.c. stabilisce che, contro l'ordinanza con la quale il Giudice adito fissa il termine, entro cui deve essere emessa una dichiarazione o compiuto un determinato atto, "è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 739"; il reclamo, quindi, deve essere proposto entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Ciò non è avvenuto nel caso di specie (circostanza pacifica: cfr. gli atti di causa). Pertanto, come correttamente rilevato dal primo Giudice, il mancato reclamo ha reso definitiva l'ordinanza, sanandone eventuali vizi (cfr. il provvedimento del 23.09.2016 con il quale il Giudice ha fissato all'erede "il termine di mesi 24, decorrenti dalla notifica della … ordinanza, per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione*

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

dei diritti dei creditori dell'eredità devoluta da Bruni Elio, nato in Sassoferrato il 03/08/1922 e deceduto in Fabriano il 18/10/2013", avvisandolo che "l'inosservanza del suddetto termine è causa di decadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c. 1 c.c."). Ne deriva che Giuseppino BRUNI non può più contestare la legittimità dell'ordinanza, laddove assegna il termine per il compimento delle predette attività. Peraltro, si rileva che, all'udienza del 19.02.2016, il procuratore del BRUNI non si era opposto alla fissazione del termine, limitandosi a pretenderne uno "ampio" (cfr. il verbale in atti: "Oggi 19/02/2016 , alle ore 10,20 … sono comparsi: … GIUSEPPINO BRUNI presente, assistito dall'avv.to MARCELLINI MARCELLINO, oggi sostituito dall'avv.to Giovanni Di Cuia. L'avv.to Di Cuia non si oppone alla fissazione del termine, purché lo stesso sia piuttosto ampio"). Soltanto alla successiva udienza dell'08.07.2016, il resistente (odierno reclamante) si era opposto, "precisando che la liquidazione è su base individuale e … non è previsto e ammesso un termine temporaneo" (cfr. il verbale in atti). Ciò nonostante, GIUSEPPINO BRUNI non ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 23.09.2016. A maggior ragione, quindi, le doglianze in esame non sono meritevoli di accoglimento. Quanto alla richiesta proroga, ancora una volta, si condividono le argomentazioni del primo Giudice. Ed infatti, se non si dubita - in astratto - della possibilità di prorogare il termine (ordinatorio) concesso ex art. 500 c.c., nelle forme previste dall'art. 749 c.p.c., tuttavia, con riferimento al caso di specie, si osserva che, alla scadenza del medesimo termine, è connesso il prodursi di una decadenza ai sensi dell'art. 505 c.c. ("L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'articolo 500, decade dal beneficio d'inventario"). E la decadenza,

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

provocata dall'inutile decorso del termine (di 24 mesi) assegnato con l'ordinanza (non reclamata) del 23.09.2016, non può di certo essere sanata da una richiesta di proroga postuma (cfr. la memoria difensiva del 10.09.2019, nella quale Giuseppino BRUNI chiede - in via subordinata - la concessione di un "ulteriore termine di almeno 36 mesi per la liquidazione delle attività ereditarie"). In conclusione: - il reclamo proposto da Giuseppino Bruni è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto».

3.- Avverso tale ordinanza, pronunciata in sede di reclamo (n. cron. 7980/2020, pubblicata il 30 luglio 2020), Bruni Giuseppino propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4.- La società Purple SPV S.r.l. unipersonale ha resistito con controricorso mediante la propria procuratrice Intrum Italy S.p.A.

Tuttavia, nel corso del presente giudizio di legittimità, si è costituita la società Cerved Credit Management S.p.A., quale nuova procuratrice speciale della Purple SPV S.r.l. unipersonale, in sostituzione della Intrum Italy S.p.A.

5.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 495, comma 1, c.c., per avere il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, erroneamente ritenuto applicabile all'erede accettante con beneficio di inventario che abbia optato per la liquidazione individuale della eredità beneficiata, l'applicazione di un termine per le operazioni di liquidazione di cui agli artt. 498, 500 e 505 c.c.

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

Sostiene, in particolare, che in ipotesi di procedura di liquidazione individuale dei creditori la legge non prescrive un termine massimo di liquidazione e la perdita della qualifica di bene ereditario è collegata alla prescrizione dei crediti ereditari medesimi, che si prescrivono - di norma - in dieci anni e giammai al mancato rispetto di un termine per la sua conclusione.

L'unico termine che può essere assegnato all'erede che abbia optato per la liquidazione individuale in assenza di opposizione dei creditori, come nel caso di specie, è quello ex art. 496 c.c. per effettuare il rendiconto. Il Bruni ha effettuato tale rendiconto con atto datato 29 giugno 2016, non contestato nella descrizione e consistenza delle attività e passività della eredità beneficiata.

2.- Con il secondo (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 481 e 488 c.c., per avere il Tribunale di Ancona, in composizione Collegiale, erroneamente introdotto motivi di decadenza estranei e diversi rispetto alle tassative ipotesi di legge.

3.- Preliminarmente, dev'essere affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, giacché, come chiarito dal supremo organo di nomofilachia, «*È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo "ex" art. 749 cod. proc. civ., disponga la revoca della proroga del termine assegnato "ex" art. 500 cod. civ. all'erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle*

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.» (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 1521 del 26 gennaio 2005; in senso analogo, più di recente, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 850 del 21 gennaio 2003; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 21357 del 9 ottobre 2014).

Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato è senz'altro idoneo ad incidere, in maniera peraltro pregiudizievole, su posizioni di diritto soggettivo, in quanto con esso è stata dichiarata la decadenza del ricorrente Bruni Giuseppino dal beneficio dell'inventario.

4.- Ciò premesso, le censure sviluppate con i due motivi di ricorso, senz'altro suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, sono fondate.

Va detto, infatti, che effettivamente, come chiarito dall'ordinanza impugnata, l'assegnazione del termine ex art. 500 c.c., era stata impartita mediante un primo provvedimento che non ha formato oggetto di reclamo e che, con tale provvedimento, il ricorrente era stato altresì avvertito del fatto che l'inosservanza del termine assegnato avrebbe comportato la decadenza dal beneficio d'inventario.

Nondimeno, risulta sostanzialmente acclarato il fatto che, come correttamente sostenuto in ricorso, il termine di cui all'art. 500 c.c. non può essere applicato alla liquidazione individuale, alla quale l'odierno ricorrente aveva fatto pacificamente riferimento, senza che, peraltro, risultino essere emerse - *ex actis* - opposizioni ex art. 495 c.c.

La norma suddetta (art. 500 c.c.) concerne, infatti, la sola procedura di liquidazione concorsuale (artt. 498 e 499 c.c.) e non

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

quella di liquidazione individuale (art. 495 c.c.), come affermato anche dalla prevalente dottrina.

In tal senso, del resto, milita la collocazione della disposizione normativa di cui si tratta la quale, infatti, è stata inserita nell'art. 500 c.c. e, dunque, subito dopo le due norme (artt. 498 e 499 c.c.) che si occupano proprio della procedura di liquidazione concorsuale.

Nella liquidazione individuale, infatti, il soddisfacimento dei creditori e legatari avviene mediante pagamenti individuali man mano che i predetti si fatto avanti: in altri termini, vale la regola «*prior in tempore potior in iure*», salva, ovviamente, la presenza di cause legittime di prelazione. Nel secondo caso, invece, vi è una procedura concorsuale e i pagamenti, da parte dell'erede accettante con beneficio d'inventario, possono essere eseguiti solo dopo che i crediti siano stati graduati e lo stato di graduazione sia divenuto definitivo: vale, in altri termini, la regola della *par condicio creditorum*.

La scelta tra le due forme di liquidazione è rimessa sostanzialmente all'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, come può agevolmente desumersi dall'art. 503 c.c. Nondimeno, la liquidazione concorsuale può essere anche provocata dai creditori e legatari mediante la notificazione di un atto di opposizione alla liquidazione individuale, entro il termine indicato nell'art. 495 c.c. In tal caso, infatti, in base al chiaro disposto dell'art. 498 c.c., egli non può eseguire pagamenti, ma è tenuto a procedere alla liquidazione concorsuale. La norma appena menzionata prevede, poi, anche un termine entro il quale possono presentarsi le dichiarazioni di credito, scaduto il quale l'erede è tenuto a provvedere, con l'assistenza di un notaio all'uopo designato, alla liquidazione delle attività.

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

In tale prospettiva, appare dunque evidente come l'assegnazione di un termine per la liquidazione delle attività, in tanto possa avere spazio in quanto si sia in presenza di una procedura di liquidazione concorsuale, nella quale, come appena chiarito, l'erede ha ben chiaro quali siano i crediti, in forza delle dichiarazioni presentate da creditori e legatari entro il termine di cui all'art. 495 c.c. e dell'avvenuta formazione dello stato di graduazione. Nella liquidazione individuale, invece, il pagamento da parte dell'erede accettante con beneficio d'inventario avviene, come già detto, man mano che i creditori e legatari si fanno avanti e il legislatore non ha previsto, a carico dei predetti, alcun termine per richiedere l'adempimento di quanto ad essi dovuto. In tale ottica, dunque, l'assegnazione all'erede beneficiato di un termine per la liquidazione delle attività rischierebbe di trasformare la liquidazione individuale in liquidazione concorsuale al di fuori delle ipotesi legalmente previste, ponendo fuori gioco i creditori che essendosi, in buona fede, fatti avanti solo in un momento successivo, potrebbero vedere compromessa la possibilità di ricevere quanto dovuto in ragione della liquidazione già avvenuta (entro il termine illegittimamente assegnato all'erede), con evidente violazione del principio «*prior in tempore potior in iure*» che, come già chiarito, governa la liquidazione individuale.

Aggiungasi, infine, come l'assegnazione del termine di cui si tratta nelle ipotesi di liquidazione individuale rischierebbe altresì di costringere l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario al compimento di una liquidazione (e, se del caso, di uno stato di graduazione), in tutto o in parte, "*al buio*", cioè realizzata senza avere piena contezza dei crediti e dei legati gravanti a carico dell'eredità beneficiata, a causa - come si è già detto - dell'assenza,

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

nella disciplina della liquidazione individuale di un termine, per le dichiarazioni di credito.

Ne deriva che a monte il detto termine non poteva essere fissata e che di conseguenza la sua inosservanza non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell'inventario (prevista ex art. 505 c.c.), come, invece, sostenuto dai giudici del merito.

Né, del resto e con riguardo a tale profilo, può sostenersi che il ricorrente sia incorso in una decadenza processuale per non aver proposto reclamo contro il provvedimento di fissazione del termine, in quanto il suo interesse all'impugnazione deve considerarsi sorto solo per effetto del provvedimento concretamente lesivo, che è stato il secondo, cioè quello con cui il Tribunale in composizione monocratica, lo ha dichiarato decaduto dal beneficio dell'inventario e che ha formato, poi, oggetto del reclamo respinto mediante l'ordinanza oggi impugnata. Il primo provvedimento, invece - e, cioè, quello con cui era stata impartita l'assegnazione del termine - aveva l'efficacia propria di quelli di volontaria giurisdizione, cosicché esso, in quanto sempre revocabile e modificabile (art. 742 c.p.c.), non poteva essere ritenuto immediatamente pregiudizievole ed alcune conseguenza negativa può trarsi dalla sua omessa impugnazione, sebbene nelle forme prescritte per i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione.

A rendere ammissibile il ricorso per cassazione, è non già il provvedimento mediante il quale era stato fissato - sia pure in maniera del tutto erronea e al di fuori delle ipotesi legalmente previste - il termine di cui all'art. 500 c.c., ma piuttosto quello con cui l'inosservanza di tale termine da parte dell'odierno ricorrente Bruni Giuseppino, è stata sanzionata con la pronuncia di decadenza del medesimo dal beneficio dell'inventario.

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

5.- In definitiva, deve essere affermato il seguente principio di diritto: «*In tema di eredità accettata con il beneficio dell'inventario, il termine di cui all'art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l'erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest'ultima non siano state proposte opposizioni, l'assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l'inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell'inventario.*».

6.- Dalle considerazioni finora sviluppate, deriva dunque l'accoglimento del ricorso.

7.- Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell'ordinanza impugnata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere senz'altro decisa nel merito con il rigetto della domanda di decadenza dal beneficio d'inventario proposta contro l'odierno ricorrente Bruni Giuseppino.

7.- In ragione della novità delle questioni affrontate e del principio di diritto affermato sussistono senz'altro, giusta il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese processuali relative sia ai gradi di merito, che al presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione

Accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di decadenza dal beneficio d'inventario proposta contro il ricorrente Bruni Giuseppino; dichiara interamente

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218

compensate, tra le parti, le spese processuali relative ai gradi di merito, nonché quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 10 luglio 2026.

Il Presidente

Mauro Criscuolo

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7ff29c070e24d6218